

## La regione Toscana adotta il Durc

F. Simoncini (Approfondimento 22/12/2011)

Con legge regionale n. 63/2011 (1), in vigore dal 1° dicembre 2011, la Regione Toscana adotta il Durc nel commercio su aree pubbliche, oltre a prevedere disposizioni sugli Outlet, sulla direttiva Bolkestein e sulla Scia. In queste note l'autore cerca di approfondire solo la normativa del Durc, il cui obbligo è riferito solo all'attività del commercio su area pubblica nella regione toscana, salvo l'esistenza di altre leggi regionali in materia.(2)

### 1 - Che cos'è, come si ottiene e qual è il periodo di validità del DURC?

Il Durc è un documento unico di regolarità contributiva, l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL, cioè un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il certificato si ottiene per via cartacea, accedendo ai siti e utilizzando l'apposito modulo reperibile in Internet o presso qualsiasi sede dell'INPS e INAIL oppure per via telematica per chi è in possesso di utenza di accesso ai siti. La validità della certificazione è di **3 mesi dalla data del rilascio** e l'utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

### 2 - Quando entra in vigore il DURC e per chi?

Dal 1° dicembre 2011:

- gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione o Scia ) al 1° dicembre 2011, hanno l'obbligo di presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva da esibire a richiesta agli organi di controllo, per partecipare ai mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- i soggetti cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell'azienda o in un ramo d'azienda sono sottoposti alla verifica di regolarità contributiva;
- il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della SCIA è subordinato alla presentazione del DURC al comune competente;
- anche le imprese, non dotate di autorizzazione o Scia per il commercio su aree pubbliche, per partecipare ai mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono sottoposti alla verifica di regolarità contributiva;
- il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto, dall'INPS e dall'INAIL, la rateizzazione del debito contributivo.

Entro ogni 31 marzo:

- successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, antecedente al 1° dicembre 2011, il comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

### **3 - A chi si presenta il DURC?**

Nelle more della realizzazione dei controlli telematici da parte dei comuni (vedi punto 5), il Durc si presenta, in originale,

- al comune competente per territorio, tramite lo SUAP, da parte dei soggetti:

1. che presentano domanda di autorizzazione o la Scia;
2. ai fini della verifica annuale entro il 31 marzo di ogni anno (in originale ad un comune e copia conforme agli altri comuni interessati, in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, precisando a chi si è inviato l'originale);
3. non ancora iscritti al registro delle imprese per i quali il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi;
4. cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell'azienda o in un ramo d'azienda per i quali entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante .

- agli organi di controllo sui mercati e fiere ogni volta che un soggetto si presenta alla spunta per ottenere l'assegnazione dei posti non ancora assegnati o rimasti liberi.

### **4 - VI SONO DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE DEL DURC?**

Nei casi in cui il richiedente non sia soggetto all'iscrizione all'INAIL, l'adempimento è assolto con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese, alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

I soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese, alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono sottoposti alla verifica di regolarità decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti.

### **5 - IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL DURC O DI VERIFICA NEGATIVA?**

Nel caso di mancata presentazione per la verifica annuale il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.

Nel caso di mancata presentazione delle imprese non ancora iscritte al registro il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati.

In caso di esito negativo della verifica annuale il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza del titolo.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica delle imprese non ancora iscritte al registro.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati a seguito dell'esito negativo delle verifiche in caso di subingresso.

A decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione, che renderà possibile la verifica della regolarità contributiva da parte dei sistemi informatici dei comuni, gli operatori del commercio sulle aree

pubbliche sono esonerati dalla presentazione del DURC in forma cartacea e le verifiche sono effettuate esclusivamente in via telematica. Rimane fermo l'obbligo di

presentare il DURC o la documentazione sostitutiva ai fini dei controlli.

## **6 - OBBLIGHI DI OPERATORI ABILITATI DA ALTRE REGIONI**

Per la partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche i soggetti abilitati in altre regioni devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documentazione sostitutiva, se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche (2).

## **7 – CRITICITA'**

La legge non è chiara in alcuni punti ove parla di invio del Durc al comune competente. Va ricordato che mentre prima la richiesta di autorizzazione o la Scia venivano presentate presso il comune di residenza o sede legale ora vengono presentate presso il comune competente territorialmente per cui il commerciante su area pubblica, in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, deve inviare il Durc a tutti i comuni interessati, rimettendo l'originale ad uno di essi e copia conforme agli altri comuni interessati, precisando a chi si è inviato l'originale.

Altro problema potrebbe essere quello dell'assoggettamento al Durc anche di altri operatori su aree pubbliche che non sono commercianti veri e propri di aree pubbliche anche se vi operano. Ad esempio non è chiaro se sono assoggettati al Durc anche gli imprenditori agricoli. L'art. 11 della legge regionale 28/05 afferma che le disposizioni della presente legge non si applicano *“agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita....”*.

Questa frase può essere letta in modo restrittivo nel senso che fa riferimento solo ad alcune procedure e non al Durc (né poteva farvi riferimento essendo una norma posteriore, ma la regione poteva anche provvedere alla variazione dell'articolo richiamato, se lo avesse voluto) ma può essere letta anche in modo estensivo data anche la finalità della scelta dell'obbligo del Durc. Salvo chiara direttiva della Regione Toscana probabilmente ogni comune adotterà una sua linea certo così mettendo in difficoltà gli imprenditori agricoli.

Infine la legge è stata pubblicata ed è entrata in vigore il giorno dopo e, dura lex sed lex, gli operatori di servizio ai mercati, fiere ecc. potevano (rectius – dovevano) dal 1° dicembre scorso chiedere il Durc ai commercianti che si presentavano per la spunta pena la mancata assegnazione del posteggio libero (per

assenza del titolare o perché non ancora assegnato) e, quindi, anche negata la registrazione della presenza.

Sarebbe stata necessaria la previsione, per questo aspetto, di uno spostamento della data di entrata in vigore della norma in modo da dare il tempo di organizzarsi da parte dei commercianti su aree pubbliche e di non mettere in difficoltà gli organi di controllo.

---

[www.ufficiocommercio.it](http://www.ufficiocommercio.it)